

ALLEGATO "A"

AL N. 16743 PROGR.

FONDAZIONE

FLYING ANGELS FOUNDATION

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione con i requisiti di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata FLYING ANGELS FOUNDATION.

La Fondazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione *Organizzazione non lucrativa di utilità sociale* o dell'acronimo ONLUS. La Fondazione è sottoposta a riconoscimento prefettizio, ed è soggetta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione apartitica e apolitica non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali. La Fondazione è attiva nel settore della beneficenza, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, col divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

La Fondazione ha sede attualmente in Genova, Via San Luca 2 e potrà istituire o chiudere proprie sezioni, uffici e/o unità locali prive di autonomia in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

La sua durata è illimitata.

ARTICOLO 3 - SCOPO ED ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si propone di sostenere i minori gravemente malati che vivono in Italia o nel mondo in condizioni di disagio, ove le strutture sanitarie non consentono interventi terapeutici adeguati, per poter accedere alle cure che possano garantire loro la sopravvivenza o comunque che possano alleviare le loro gravi disabilità. All'uopo la Fondazione potrà procedere a:

- procurare e donare i biglietti aerei necessari per il trasporto dei piccoli malati, dei loro accompagnatori, e/o dello staff medico;
- procurare e donare biglietti aerei per casi di emergenza umanitaria ed a medici volontari;
- espletare, ove richiesto, le pratiche burocratiche necessarie per l'espatrio ed il rimpatrio dei soggetti viaggianti.

La Fondazione potrà inoltre intraprendere tutte le attività direttamente connesse, ivi comprese le azioni di raccolta fondi e finanziamenti sia direttamente, sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento o mezzo ammissibile per le ONLUS, per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi.

La Fondazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni indicati nell'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Costituiscono mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione:

- i redditi del patrimonio;
- i contributi privati;
- i contributi provenienti dallo Stato , da Enti e/o da istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività e dei progetti della Fondazione;
- i proventi delle attività direttamente connesse o strettamente accessorie , nei limiti in cui queste sono consentite alle Onlus;
- ogni altra entrata non destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La Fondazione, onde perseguire le finalità di cui all'articolo 3, potrà: stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni attuative dei propri scopi istituzionali, tra cui a mero titolo di esempio, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili; compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché stipulare convenzioni, contributi e mutui; amministrare e gestire in ogni forma ammissibile per le ONLUS i beni di cui sia proprietaria, o di cui le spetti a qualunque titolo il godimento.

ARTICOLO 5 – QUALIFICHE

Salvo quanto previsto in via eccezionale nell'Atto Costitutivo, sono Fondatori coloro che in sede di atto costitutivo hanno versato o si sono impegnati a versare a titolo di liberalità un valore non inferiore ad euro centomila (euro 100.000,00) in due anni.

Sono Fondatori Benemeriti coloro che si sono impegnati personalmente ed attivamente nella fase propedeutica alla costituzione della Fondazione contribuendo con impegno personale e con il

proprio lavoro a costruirne il progetto sino all'atto di costituzione, e che si vincolano a dare il proprio contributo alla realizzazione dello scopo della Fondazione

Possono altresì ottenere la qualifica di “Sostenitori Benemeriti”, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla sopravvivenza della medesima o alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali.

La qualifica di Fondatore Benemerito e/o Sostenitore Benemerito:

- non è trasmissibile;
- si intende definitivamente rinunciata in caso di dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione;
- cessa altresì per volontà del Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei quattro quinti dei componenti; la delibera dovrà essere obbligatoriamente motivata con riferimento alla sopravvenuta inidoneità dell'interessato a mantenere la qualifica, tenuto conto degli aspetti morali e sociali che connotano l'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Amico degli Angeli a soggetti che operino a favore della Fondazione, e/o le forniscano sostegno finanziario.

Tale qualifica può essere attribuita anche “ai Sostenitori Benemeriti”

Il Consiglio di Amministrazione può infine istituire forme di adesione alle attività della Fondazione medesima che prevedano il versamento periodico di quote.

Le somme in tal caso versate non attribuiscono alcun diritto partecipativo di natura economica, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili; il Consiglio di Amministrazione potrà però attribuire agli aderenti uno status che contempli il loro coinvolgimento nelle attività della Fondazione, salve le prerogative e le responsabilità statutarie di ciascun organo.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente onorario
- Il Presidente
- il Vice Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di Controllo
- il Tesoriere
- il Comitato d'Onore
- Il Comitato Scientifico
- il Revisore Legale dei Conti

-il Segretario Generale

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di quindici membri, di esso fanno parte:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- i Fondatori, nonché i Fondatori Benemeriti. Laddove il Fondatore o il Fondatore Benemerito sia soggetto diverso da una persona fisica, designa un suo delegato a rappresentarlo in Consiglio;
- il Presidente del Comitato Scientifico;
- un rappresentante dei Sostenitori Benemeriti,
- eventuali Consiglieri cooptati ai sensi del presente articolo.

Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

I Consiglieri tutti cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca (solo da parte del Fondatore o Sostenitore Benemerito diverso da persona fisica che lo ha delegato) o per esclusione per giusta causa, deliberata dal Consiglio a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti; con la stessa maggioranza il Consiglio può deliberare l'esclusione e/o la sospensione del consigliere quando vengono meno i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza che lo stesso deve avere anche in considerazione degli aspetti morali e sociali che connotano l'attività della Fondazione

In ogni tempo il Consiglio potrà deliberare a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti la cooptazione di nuovi consiglieri fino ad un massimo di quattro.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e così a titolo indicativo e non esaustivo:

- programma anno per anno l'attività sociale;
- approva sia il bilancio preventivo che quello consuntivo;
- approva l'accettazione di donazioni e lasciti di valore superiore a Euro 25.000,00 nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio della fondazione;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico, con facoltà di delega al Segretario Generale;
- provvede all'istituzione o alla chiusura di sezioni, uffici e/o unità locali della fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei suoi componenti, le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento della fondazione a norma di quanto previsto dal successivo articolo 22;

- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandati ad altri organi dal presente statuto;
- elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- nomina il Tesoriere, il Revisore Legale dei Conti e un Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare al Presidente, al Vice Presidente e/o ad uno o più Consiglieri poteri di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE ONORARIO

La Fondazione può nominare un Presidente Onorario che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli indica i principi etici cui la Fondazione si attiene, senza assumere alcuna responsabilità sulla gestione. Partecipa, laddove lo ritenga, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e senza diritto di voto.

ARTICOLO 9 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione in Italia ed all'estero sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

ARTICOLO 10 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed in tal caso ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio

In assenza del Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere con maggiore anzianità di carica; a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

ARTICOLO 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno i due terzi dei suoi membri e le sue deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei presenti.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera almeno dieci giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con email da spedirsi quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purchè documentabile. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione nominato di volta in volta anche al di fuori dei suoi membri.

Il Presidente potrà ammettere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione soggetti terzi che parteciperanno senza diritto di voto ma con possibilità di intervenire a richiesta nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 12 - TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fuori del proprio seno, potrà essere scelto tra i dipendenti o collaboratori remunerati della Fondazione.

Egli vigila:

- sulla gestione della cassa e sulla movimentazione di ogni altro rapporto finanziario e bancario;
- sulla sostanziale corrispondenza delle spese sostenute dalla Fondazione al bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Tesoriere debbono riferire almeno una volta al mese tutti coloro che eseguono i movimenti finanziari; egli sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e fornisce i dati per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi di esercizio.

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

ARTICOLO 13 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

Partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Può chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione in casi gravi ed urgenti.

Predispone una apposita relazione ai bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio; nella relazione al bilancio consuntivo espone al Consiglio le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

ARTICOLO 14 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dal Consiglio che ne designa altresì il Presidente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento

ARTICOLO 15 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato su proposta del Presidente potrà essere scelto tra i dipendenti o collaboratori remunerati della Fondazione. Il Segretario Generale ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni e agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione; a tale fine gli competono le attribuzioni e le funzioni relative al coordinamento della Fondazione, in modo da assicurare il miglior funzionamento della struttura organizzativa.

Il Segretario Generale potrà ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione partecipare alle riunioni dello stesso senza diritto di voto

Il Segretario Generale dura in carica tre anni ed è rieleggibile

ARTICOLO 16 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, il Comitato Scientifico e ne designa il Presidente.

Il Comitato Scientifico è composto da esperti nelle varie discipline afferenti l'oggetto sociale della Fondazione.

Il numero dei componenti viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare senza diritto di voto esperti e tutti coloro che si ritenga opportuno invitare. Il Comitato Scientifico nomina uno o più referenti delle sezioni estere aderenti alla Foundation che durano in carica per un biennio. I referenti dovranno attenersi fedelmente ai principi ed ai valori della Fondazione, nel rispetto delle procedure di funzionamento e sotto le direttive del Comitato Scientifico alle quali dovrà conformarsi.

Il Comitato Scientifico elabora i propri indirizzi e criteri operativi, nel rispetto dei quali esamina i singoli casi, ai fini della valutazione degli interventi da compiersi

Quanto sopra al fine di permettere agli amministratori le valutazioni più opportune, di loro competenza, nell'ambito delle disponibilità finanziarie della fondazione

Le deliberazioni del Comitato Scientifico costituiscono interna corporis, giuridicamente non vincolanti nei rapporti con i terzi.

Il Comitato Scientifico può nominare al suo interno Commissioni di lavoro, anche su base di turnazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri. Le adunanze sono valide se è presente almeno la metà dei suoi componenti; si delibera a maggioranza semplice. Le spese sostenute dal Comitato Scientifico nell'espletamento dei suoi compiti, nell'ambito delle disponibilità finanziarie

assegnategli dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere rimborsate dalla Fondazione, previa esibizione delle relative ricevute salvo rinuncia da parte dei componenti stessi.

ARTICOLO 17 - COMITATO D'ONORE

Il Comitato d'Onore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni. Non vi sono limiti numerici alla sua composizione. I componenti del Comitato sono scelti tra le persone più idonee ad autorevolmente rappresentare nel mondo gli ideali, gli scopi e le immagini della Fondazione. Non assumono alcuna responsabilità sulla gestione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente del Comitato il quale partecipa, laddove lo ritenga e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18 - GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Eccezion fatta per il Segretario Generale e il Tesoriere, tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può stabilire emolumenti; tuttavia è vietata la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto Legge n. 239/1995, convertito nella Legge numero 336/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale della società per azioni

ARTICOLO 19 – SPESE

Non possono essere effettuate spese nè assunti impegni di spesa, se non nei limiti del bilancio preventivo approvato.

Laddove il bilancio consuntivo rammostri che oltre il trenta per cento delle spese della Fondazione sono state destinate a scopi diversi da:

- acquisto di biglietti aerei e polizze assicurative connesse al viaggio;
- espletamento delle pratiche burocratiche necessarie per l'espatrio e il rimpatrio dei soggetti viaggianti;
- interventi nell'ambito di calamità naturali;
- premi per assicurazioni
- tutti gli altri costi imputabili alle attività sopra indicate

Il Consiglio di Amministrazione dovrà motivarlo dettagliatamente per iscritto.

ARTICOLO 20 – LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I Libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione
- il libro giornale della contabilità sociale

- il libro dell'inventario

Il libri sopra indicati prima di essere posti in uso dovranno essere numerati e vidimati e se tenuti con modalità informatiche, dovranno essere sottoposti a formalità equipollenti.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio dovrà essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo mentre il bilancio preventivo per l'anno successivo dovrà essere approvato entro il mese di dicembre. Il bilancio dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali previste per gli enti non profit.

ARTICOLO 22 – ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei quattro quinti, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altro Ente avente finalità analoghe, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662 istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

ARTICOLO 24 -NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

Firmato all'originale:

VITTORIO DORIA LAMBA

ROSETTA GESSAGA NOTAIO